

Avv. Silvia D'Amico
Via Eurialo, 72 – 00181 Roma
cell. 331.7985315
e-mail: avv.silviadamico@libero.it
PEC: silviadamico2@ordineavvocatiroma.org

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - Roma
Pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it*

*Al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma
Pec: ministero.affariesteri@cert.esteri.it*

OGGETTO: Sig. Antonio Longobardi c. Formez Pa, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Commissione Ripam + altri – Ricorso T.A.R. Lazio – Roma, *sub* nrg 7662/2025 – Decreto Presidenziale n. 3734/2025 pubblicato in data 10.11.2025.

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SITI WEB ISTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (In esecuzione del Decreto Presidenziale del TAR Lazio-Roma, Sez. IV *ter*, n. 3734/2025 pubblicato il 10.11.2025)

La sottoscritta Avv. Silvia D'Amico, quale difensore del Sig. Antonio Longobardi (C.F.: LNGNTN88E20C129G), nato a Castellamare di Stabia (NA), il 20/05/1988 e residente a Roma (RM), alla Via Taro, 35, ed elettivamente domiciliato, nel giudizio incardinato innanzi al TAR Lazio, Sez. IV *ter*, nrg. 7662/2025, all'indirizzo digitale silviadamico2@ordineavvocatiroma.org contenuto nel

pubblico registro RegIndE e con domicilio fisico presso lo studio dell'Avv. Silvia D'Amico in Roma, Via Eurialo, 72, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al ricorso introduttivo, **provvede ad ottemperare al Decreto del Presidente del TAR Lazio, Sez. IV ter, n. 3734/2025 pubblicato in data 10.11.2025**, con il quale è stata disposta la notifica per pubblici proclami del ricorso, stante l'elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio.

La ridetta ordinanza, in ordine alle modalità di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ha prescritto *“le seguenti modalità:*

a) pubblicazione di un avviso inderogabilmente sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dai quali risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sui siti medesimi; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto;".

AVVISO

**1) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV *ter*, R.G. n 7662/2025.

**2) NOMINATIVO DEI RICORRENTI E AMMINISTRAZIONI
INTIMATE**

Nominativo del ricorrente: Antonio Longobardi;

Amministrazioni intime: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam

Notificato anche al controinteressato: Raffaele Madaio.

**3) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI
MOTIVI DEL RICORSO:**

Con ricorso incardinato presso il TAR Lazio - Roma, sez. IV *ter* nrg. 7662/2025, il Sig. Longobardi ha impugnato: la valutazione dei titoli operata dalla Commissione, conosciuta dal ricorrente in data 13.5.2025, nella parte in cui sono stati attribuiti allo stesso n. 0 punti, anziché n. 4 punti, per il servizio svolto presso

le FF.AA. di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, e conferito il punteggio totale di 48.625, e, conseguentemente, collocato in graduatoria alla posizione non utile n. 543 e , per quel che occorrer possa e/o nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, tutti gli atti e i verbali della Commissione dagli estremi non noti; la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) pubblicata in data 30.4.2025; nonché ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso lesivo della posizione del ricorrente stesso.

Nello specifico si è censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost., della *lex specialis* (artt. 3, lett. d) e 9, comma 5) della procedura concorsuale, la violazione del principio di imparzialità e trasparenza della p.a., l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà della valutazione, nonché la violazione del diritto al lavoro e dell'obbligo di promuovere le condizioni della sua effettività.

Si è, in particolare, dedotto che il Longobardi ha dichiarato espressamente in domanda di partecipazione di svolgere, dal gennaio 2020, l'incarico di "Contabile" presso il Centro Nazionale Amministrativo; incarico pacificamente riferibile al profilo messo a concorso e che, ai sensi degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, gli consente di ottenere *"1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre"*. L'Amministrazione, incurante del disposto del bando di concorso, ha illegittimamente mancato di attribuire al ricorrente n. 4 punti per il servizio prestato, violando per tal modo le sopra citate disposizioni, ed attribuito allo stesso il punteggio finale di 48.625, anziché di 52.625, che gli avrebbe consentito di collocarsi in graduatoria tra i "VINCITORI".

4) CONTROINTERESSATI

Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nell'impugnata graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) pubblicata in data 30.04.2025

5) INDICAZIONE CHE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON RIFERIMENTO CHE CON ESSA È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. IV *ter*, n. 3724/2025 pubblicata in data 10.11.2025, con la quale è stata disposta “l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sui siti web delle Amministrazioni”.

7) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

“ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA

Ricorso

Per il Sig. Antonio Longobardi (C.F.: LNGNTN88E20C129G), nato a Castellamare di Stabia (NA), il 20/05/1988 e residente a Roma (RM), alla Via Taro, 35, rappresentato e difeso, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Silvia D'Amico (C.F. DMCSLV92R65H199Y), con il quale elett.te domicilia all'indirizzo digitale silviadamico2@ordineavvocatiroma.org contenuto nel pubblico registro RegIndE e con domicilio fisico presso il suo studio in Roma, Via Eurialo, 72.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di volere ricevere comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica: silviadamico2@ordineavvocatiroma.org ed al numero di fax 06/5126396

ricorrente

Contro

- **Formez Pa**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma;
- **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma;
- **Commissione Ripam**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma.

Amministrazioni resistenti

Nonché nei confronti di

Raffaele Madaio (C.F.: MDARFL92C15D390V)

controinteressato

Per l'annullamento:

- della valutazione dei titoli operata dalla Commissione, conosciuta dal ricorrente in data 13.5.2025, nella parte in cui sono stati attribuiti allo stesso n. 0 punti, anziché n. 4 punti, per il servizio svolto presso le FF.AA. di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, e conferito il punteggio totale di 48.625, e, conseguentemente, collocato in graduatoria alla posizione non utile n. 543 (**ALL. 1**) e , per quel che occorrer possa e/o nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, di tutti gli atti e i verbali della Commissione dagli estremi non noti;
- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) (**ALL. 2**) pubblicata in data 30.4.2025;
- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso lesivo della posizione del ricorrente.

* * * *

Con istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria dichiarati “vincitori”

FATTO

1. Il Sig. Antonio Longobardi, Sergente Maggiore dell'E.I. in spe, ha partecipato al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC), pubblicato il 27.12.2023 (**ALL. 3 - bando**) ed è risultato collocato in graduatoria tra gli “IDONEI” alla posizione n. 543, con il punteggio di 48.625 (**ALL. 4 – screenshot esito concorso risultante dal profilo personale sito web**).

2. A seguito di istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha appreso, in data 13.5.2025, della mancata valutazione ed attribuzione di n. 4 punti per il servizio dallo stesso svolto presso le FF.AA., espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, il quale prevede l'attribuzione di "1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre".

Ed invero, come è opportuno evidenziare, il ricorrente, in servizio presso il Centro Nazionale Amministrativo, è inquadrato, dal 21.1.2020, “nella Specializzazione “Tecnici” con l'Incarico Principale “Contabile” e nella Posizione Organica “Contabile”” (**ALL. 5 - stato di servizio**); **servizio quest'ultimo chiaramente riferibile al profilo messo a concorso di “di assistente amministrativo, contabile e consolare”.**

3. Con pec, in data 13/05/2025 e in data 16/05/2025 (**ALL. 6**), il Sig. Longobardi rappresentava a FORMEZ la mancata valutazione del predetto servizio svolto come “Contabile” presso le FF.AA. e, con ulteriore, successiva istanza, in data 27.5.2025 (**ALL. 7**), invitava l'Amministrazione a procedere al riesame in autotutela della sua posizione, attribuendogli n. 4 punti come previsto dagli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5 della lex specialis.

Senonché non perveniva riscontro alcuno, vedendosi per tal modo costretto l'odierno ricorrente ad adire la giustizia riparatrice di codesto ecc.mo TAR.

Premesso quanto sopra, si rappresenta sin da ora che, col presente gravame, l'odierno ricorrente rivendica la mancata valutazione dei titoli di servizio da lui posseduti che, se correttamente valutati, gli avrebbero permesso di conseguire il maggior punteggio di 52.625 (anziché di 48.625), collocandosi in graduatoria in posizione utile tra gli idonei "VINCITORI" (candidati sino alla posizione n. 348 con punteggio uguale o superiore a 52,150).

Attesa l'erronea e scorretta valutazione dei titoli di servizio del ricorrente, il punteggio di 48,625 e la conseguente collocazione in graduatoria alla posizione n. 543 sono, dunque, manifestamente arbitrari ed illegittimi, meritando gli atti ed i provvedimenti epigrafiati di essere impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ARTT. 3, LETT. D) E 9, COMMA 5) DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONevolezza ED ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER GRAVE TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL RICORRENTE - PERPLESSITÀ MANIFESTA - ILLOGICITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'AUTOVINCOLO REGOLAMENTARE

I.1. Il bando di concorso, lex specialis della procedura concorsuale, prevede, all'art. 3, lett. d), che "la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, effettuata con le modalità previste dall'art. 9 del bando, solo a seguito dell'espletamento della prova orale e dell'eventuale prova facoltativa in lingua straniera con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova orale e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione".

L'art. 9, co. 5, prevede, in particolare, che "ai titoli di servizio è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, in base all'esperienza professionale maturata alla

data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sulla base dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre; (...)".

I.2. Come rappresentato nella narrativa in fatto, il Sig. Longobardi, è risultato "IDONEO", ma non vincitore, al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui **n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare** (Codice ACC).

In sede di domanda partecipazione, il ricorrente ha espressamente dichiarato di "essere in possesso di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre" di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC), precisando, in particolare, di essere Sergente dell'E.I. in spe (Liv. VI) – Forze Armate **"con incarico contabile dal 20/01/2020 in servizio presso il Centro Nazionale Amministrativo"** occupandosi, nello specifico, di **"trattamento economico (verifica e liquidazione indennità varie)"**.

Dallo stato di servizio (ALL. 8) risulta, altresì, che **il ricorrente è, inquadrato, dal 21.1.2020, "nella Specializzazione "Tecnici" con l'Incarico Principale "Contabile" e nella Posizione Organica "Contabile"**.

A nulla sono valse, come visto, le plurime richieste di riesame in autotutela trasmesse dal ricorrente, totalmente neglette e neppure considerate.

I.3. Da quanto sopra appare oltremodo evidente che il ricorrente svolge, **dal gennaio 2020, l'incarico di "Contabile", esperienza professionale del tutto riferibile al profilo di concorso Codice ACC di "assistente amministrativo, contabile e consolare"**.

Dal pacifico possesso del titolo di servizio in capo al ricorrente e dalla corretta esegesi dei criteri di valutazione di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5 del bando, nessun dubbio può residuare circa la spettanza di n. 4 punti per il servizio prestato in attività lavorativa

specificamente (e chiaramente) riferita al profilo di concorso e, di converso, la manifesta illegittimità del punteggio finale attribuito allo stesso di 48.625.

I.4. In definitiva, manifestamente errate ed arbitrarie sono la valutazione dei titoli ed il punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione al ricorrente. E' dimostrato per tabulas che il Longobardi ha dichiarato espressamente in domanda di partecipazione di svolgere, dal gennaio 2020, l'incarico di "Contabile" presso il Centro Nazionale Amministrativo; incarico – ripetesì – pacificamente riferibile al profilo messo a concorso e che, ai sensi degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, gli consente di ottenere "1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre".

Nel caso di specie l'Amministrazione, incurante del disposto del bando di concorso, ha illegittimamente mancato di attribuire al ricorrente n. 4 punti per il servizio prestato, violando per tal modo le sopra citate disposizioni, ed attribuito allo stesso il punteggio finale di 48.625, anziché di 52.625, che gli avrebbe consentito di collocarsi in graduatoria tra i "VINCITORI".

II- VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO E DELL'OBBLIGO DI PROMUOVERE LE CONDIZIONI DELLA SUA EFFETTIVITA' (art. 4 COST.) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALIANZA (art. 3 COST.)

Gli atti impugnati, oltre a porsi in contrasto con le clausole della lex specialis, si pongono in stridente contrasto col diritto al lavoro e con l'obbligo di promuovere le condizioni della sua effettività (art. 4 Cost.).

Come già osservato, non è dato dubitare della spettanza di n. 4 punti per l'attività lavorativa svolta specificamente riferibile al profilo di concorso, atteso il servizio prestato dal ricorrente quale "Contabile" presso il Centro Nazionale Amministrativo.

Risultano, pertanto, manifestamente violati, in definitiva, i fondamentali precetti costituzionali di cui in rubrica, vedendo l'odierno ricorrente illegittimamente frustrata la propria legittima aspirazione al posto di lavoro cui ha indubbiamente diritto.

Per effetto dell'erronea valutazione dei titoli e del conseguente punteggio attribuito da parte della Commissione di valutazione, il ricorrente viene ingiustamente privato del fondamentale diritto al lavoro, riconosciuto e tutelato dagli artt. 1, 2, e 4 Cost., in conseguenza della violazione degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5 della lex specialis che attribuiscono 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre.

*Come previsto dall'art. 12 e ss. del bando di concorso, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, avranno luogo le assunzioni in servizio dei 348 candidati dichiarati vincitori (281 posti riservati al profilo ACC + 67 posti del profilo TLC devoluti al profilo ACC), **assunzioni già in corso di espletamento.***

Come non è superfluo ribadire, la corretta valutazione dei titoli da parte della Commissione avrebbe permesso al ricorrente di conseguire il maggior punteggio di 52.625 (anziché di 48.625), collocandosi in graduatoria in posizione utile tra gli idonei "VINCITORI" (candidati sino alla posizione n. 348 con punteggio uguale o superiore a 52,150).

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 co.4 c.p.a.

In ragione delle difficoltà derivanti dal rilevante numero dei notificatari e dalla difficoltà di identificarli tutti, nonché per le esigenze di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati dichiarati "vincitori" (cfr. all. 2), si fa istanza a codesto ecc.mo TAR affinché voglia disporre l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato.

P.Q.M.

Voglia codesto ecc.mo T.A.R. – contrariis reiectis – accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli impugnati provvedimenti con ogni conseguente statuizione come per legge.

Vinte le spese.

Il contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad euro 325,00.

Si depositano gli atti e i documenti ut supra richiamati come da separato indice di cui al fascicolo di parte.

Roma, 30 giugno 2025

Avv. Silvia D'Amico"

* * * *

Tutto ciò premesso e considerato

Si chiede che, in esecuzione del predetto decreto del Presidente del TAR Lazio, Sez. IV *ter*, n. 3734/2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, provvedano, **con estrema urgenza**, alla pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali del presente avviso di notificazione per pubblici proclami, nonché copia del ricorso (**all. 1**), del decreto Presidenziale TAR Lazio, Sez. IV *ter*, n. 3734/2025, pubblicato in data 10.11.2025 (**all. 2**) e dell'elenco dei controinteressati (**all. 3**).

Si resta in attesa di ricevere l'attestato dell'avvenuta pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali degli atti ut supra indicati, nel termine stabilito dal decreto presidenziale del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV *ter* al fine di poter depositare la prova dell'avvenuto adempimento nei termini perentori stabiliti dal decreto medesima.

Distinti saluti

Roma, 20 novembre 2025

Avv. Silvia D'Amico

Avv. Silvia D'Amico
Via Eurialo, 72 – 00181 Roma
cell. 331.7985315
e-mail: avv.silviadamico@libero.it
PEC: silviadamico2@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA

Ricorso

Per il Sig. Antonio Longobardi (C.F.: LNGNTN88E20C129G), nato a Castellamare di Stabia (NA), il 20/05/1988 e residente a Roma (RM), alla Via Taro, 35, rappresentato e difeso, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Silvia D'Amico (C.F. DMCSLV92R65H199Y), con il quale elett.te domicilia all'indirizzo digitale silviadamico2@ordineavvocatiroma.org contenuto nel pubblico registro *RegIndE* e con domicilio fisico presso il suo studio in Roma, Via Eurialo, 72. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di volere ricevere comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica: silviadamico2@ordineavvocatiroma.org ed al numero di fax 06/5126396

ricorrente

Contro

- **Formez Pa**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma;
- **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma;
- **Commissione Ripam**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma.

Amministrazioni resistenti

Nonché nei confronti di

Raffaele Madaio (C.F.: MDARFL92C15D390V)

controinteressato

Per l'annullamento:

- della valutazione dei titoli operata dalla Commissione, conosciuta dal ricorrente in data 13.5.2025, nella parte in cui sono stati attribuiti allo stesso n. 0 punti, anziché n. 4 punti, per il servizio svolto presso le FF.AA. di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, e conferito il punteggio totale di 48.625, e, conseguentemente, collocato in graduatoria alla posizione non utile n. 543 (**ALL. 1**) e , per quel che occorrer possa e/o nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, di tutti gli atti e i verbali della Commissione dagli estremi non noti;
- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) (**ALL. 2**) pubblicata in data 30.4.2025;
- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso lesivo della posizione del ricorrente.

* * * *

Con istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria dichiarati "vincitori"

FATTO

1. Il Sig. Antonio Longobardi, Sergente Maggiore dell'E.I. in spe, ha partecipato al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC), pubblicato il 27.12.2023 (**ALL. 3 - bando**) ed è risultato collocato in graduatoria tra gli “*IDONEI*” alla posizione n. 543, con il punteggio di 48.625 (**ALL. 4 – screenshot esito concorso risultante dal profilo personale sito web**).

2. A seguito di istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha appreso, in data 13.5.2025, della **mancata valutazione ed attribuzione di n. 4 punti per il servizio dallo stesso svolto presso le FF.AA., espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando**, il quale prevede l'attribuzione di ***"1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre"***.

Ed invero, come è opportuno evidenziare, **il ricorrente, in servizio presso il Centro Nazionale Amministrativo, è inquadrato, dal 21.1.2020, “nella Specializzazione “Tecnici” con l’Incarico Principale “Contabile” e nella Posizione Organica “Contabile””** (**ALL. 5 - stato di servizio**); **servizio quest’ultimo chiaramente riferibile al profilo messo a concorso di “di assistente amministrativo, contabile e consolare”**.

3. Con pec, in data 13/05/2025 e in data 16/05/2025 (**ALL. 6**), il Sig. Longobardi rappresentava a FORMEZ la mancata valutazione del predetto servizio svolto come “*Contabile*” presso le FF.AA. e, con ulteriore, successiva istanza, in data 27.5.2025 (**ALL. 7**), invitava l'Amministrazione a procedere al riesame in autotutela della sua posizione, attribuendogli n. 4 punti come previsto dagli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5 della *lex specialis*.

Senonché non perveniva riscontro alcuno, vedendosi per tal modo costretto l'odierno ricorrente ad adire la giustizia riparatrice di codesto ecc.mo TAR.

Premesso quanto sopra, si rappresenta sin da ora che, col presente gravame, l'odierno ricorrente rivendica la mancata valutazione dei titoli di servizio da lui posseduti che, se correttamente valutati, gli avrebbero permesso di conseguire il maggior punteggio di 52.625 (anziché di 48.625), collocandosi in graduatoria in posizione utile tra gli idonei “*VINCITORI*” (candidati sino alla posizione n. 348 con punteggio uguale o superiore a 52,150).

Attesa l'erronea e scorretta valutazione dei titoli di servizio del ricorrente, il punteggio di 48,625 e la conseguente collocazione in graduatoria alla posizione n. 543 sono, dunque, manifestamente arbitrari ed illegittimi, meritando gli atti ed i provvedimenti epigrafati di essere impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* (ARTT. 3, LETT. D) E 9, COMMA 5) DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER GRAVE TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL RICORRENTE - PERPLESSITÀ MANIFESTA - ILLOGICITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'AUTOVINCOLO REGOLAMENTARE

I.1. Il bando di concorso, *lex specialis* della procedura concorsuale, prevede, all'art. 3, lett. d), che *“la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, effettuata con le modalità previste dall'art. 9 del bando, solo a seguito dell'espletamento della prova orale e dell'eventuale prova facoltativa in lingua straniera con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova orale e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione”*.

L'art. 9, co. 5, prevede, in particolare, che *“ai titoli di servizio è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sulla base dei seguenti criteri:*

- 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre; (...).”

I.2. Come rappresentato nella narrativa in fatto, il Sig. Longobardi, è risultato *“IDONEO”*, ma non vincitore, al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui **n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare** (Codice ACC).

In sede di domanda partecipazione, il ricorrente ha espressamente dichiarato di *“essere in possesso di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre”* di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC), precisando, in

particolare, di essere Sergente dell'E.I. in spe (Liv. VI) – Forze Armate “**con incarico contabile dal 20/01/2020 in servizio presso il Centro Nazionale Amministrativo**” occupandosi, nello specifico, di “**trattamento economico (verifica e liquidazione indennità varie)**”.

Dallo stato di servizio (ALL. 8) risulta, altresì, che **il ricorrente è, inquadrato, dal 21.1.2020, “nella Specializzazione “Tecnici” con l’Incarico Principale “Contabile” e nella Posizione Organica “Contabile”.**

A nulla sono valse, come visto, le plurime richieste di riesame in autotutela trasmesse dal ricorrente, totalmente neglette e neppure considerate.

I.3. Da quanto sopra appare oltremodo evidente che il ricorrente svolge, dal gennaio 2020, l’incarico di “Contabile”, esperienza professionale del tutto riferibile al profilo di concorso Codice ACC di “assistente amministrativo, contabile e consolare”.

Dal pacifico possesso del titolo di servizio in capo al ricorrente e dalla corretta esegesi dei criteri di valutazione di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5 del bando, nessun dubbio può residuare circa la spettanza di n. 4 punti per il servizio prestato in attività lavorativa specificamente (e chiaramente) riferita al profilo di concorso e, di converso, la manifesta illegittimità del punteggio finale attribuito allo stesso di 48.625.

I.4. In definitiva, manifestamente errate ed arbitrarie sono la valutazione dei titoli ed il punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione al ricorrente. E’ dimostrato *per tabulas* che il Longobardi ha dichiarato espressamente in domanda di partecipazione di svolgere, dal gennaio 2020, l’incarico di “Contabile” presso il Centro Nazionale Amministrativo; incarico – ripetesì – pacificamente riferibile al profilo messo a concorso e che, ai sensi degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, gli consente di ottenere “*1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia*”

contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre".

Nel caso di specie l'Amministrazione, incurante del disposto del bando di concorso, ha illegittimamente mancato di attribuire al ricorrente n. 4 punti per il servizio prestato, violando per tal modo le sopra citate disposizioni, ed attribuito allo stesso il punteggio finale di 48.625, anziché di 52.625, che gli avrebbe consentito di collocarsi in graduatoria tra i "VINCITORI".

II- VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO E DELL'OBBLIGO DI PROMUOVERE LE CONDIZIONI DELLA SUA EFFETTIVITA' (art. 4 COST.) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALIANZA (art. 3 COST.)

Gli atti impugnati, oltre a porsi in contrasto con le clausole della *lex specialis*, si pongono in stridente contrasto col diritto al lavoro e con l'obbligo di promuovere le condizioni della sua effettività (art. 4 Cost.).

Come già osservato, non è dato dubitare della spettanza di n. 4 punti per l'attività lavorativa svolta specificamente riferibile al profilo di concorso, atteso il servizio prestato dal ricorrente quale "Contabile" presso il Centro Nazionale Amministrativo.

Risultano, pertanto, manifestamente violati, in definitiva, i fondamentali precetti costituzionali di cui in rubrica, vedendo l'odierno ricorrente illegittimamente frustrata la propria legittima aspirazione al posto di lavoro cui ha indubbiamente diritto.

Per effetto dell'erronea valutazione dei titoli e del conseguente punteggio attribuito da parte della Commissione di valutazione, il ricorrente viene ingiustamente privato del fondamentale diritto al lavoro, riconosciuto e tutelato dagli artt. 1, 2, e 4 Cost., in conseguenza della violazione degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5 della *lex specialis* che attribuiscono 1 punto per ogni anno di

esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre.

Come previsto dall'art. 12 e ss. del bando di concorso, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, avranno luogo le assunzioni in servizio dei 348 candidati dichiarati vincitori (281 posti riservati al profilo ACC + 67 posti del profilo TLC devoluti al profilo ACC), **assunzioni già in corso di espletamento.**

Come non è superfluo ribadire, la corretta valutazione dei titoli da parte della Commissione avrebbe permesso al ricorrente di conseguire il maggior punteggio di 52.625 (anziché di 48.625), collocandosi in graduatoria in posizione utile tra gli idonei “*VINCITORI*” (candidati sino alla posizione n. 348 con punteggio uguale o superiore a 52,150).

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 co.4 c.p.a.

In ragione delle difficoltà derivanti dal rilevante numero dei notificatari e dalla difficoltà di identificarli tutti, nonché per le esigenze di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati dichiarati “vincitori” (cfr. **all. 2**), si fa istanza a codesto ecc.mo TAR affinché voglia disporre l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato.

P.Q.M.

Voglia codesto ecc.mo T.A.R. – *contrariis reiectis* – accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli impugnati provvedimenti con ogni conseguente statuizione come per legge.

Vinte le spese.

Il contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad euro 325,00.

Si depositano gli atti e i documenti *ut supra* richiamati come da separato indice di cui al fascicolo di parte.

Roma, 30 giugno 2025

Avv. Silvia D'Amico

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07662/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2025, proposto da Antonio Longobardi, rappresentato e difeso dall'Avvocato Silvia D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Eurialo n. 72;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Raffaele Madaio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della valutazione dei titoli operata dalla Commissione, conosciuta dal ricorrente in data 13.05.2025, nella parte in cui sono stati attribuiti allo stesso n. 0 punti, anziché

n. 4 punti, per il servizio svolto presso le FF.AA. di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, e conferito il punteggio totale di 48.625, e, conseguentemente, collocato in graduatoria alla posizione non utile n. 543 e, per quel che occorrer possa e/o nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, di tutti gli atti e i verbali della Commissione dagli estremi non noti;

- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area

Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) pubblicata in data 30.04.2025;

- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso lesivo della posizione del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Forzez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Ritenuto che il ricorso debba essere fissato per la sua decisione nel merito all'udienza pubblica del 9 marzo 2026;

Ritenuto che, ai fini del decidere, debba essere acquisita dall'Amministrazione, entro il termine di 20 giorni decorrente dalla comunicazione a mezzo pec del presente decreto, una dettagliata relazione in ordine alle modalità di valutazione (ed attribuzione del relativo punteggio) dei titoli di servizio, avuto particolare riguardo a quelli in possesso del ricorrente;

Ritenuto che, in accoglimento di istanza di parte e ferma restando la valutazione in sede collegiale in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato

numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) debba disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sui siti web delle Amministrazioni, con le seguenti modalità: a) pubblicazione di un avviso inderogabilmente sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dai quali risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sui siti medesimi; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in

particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto;

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, con le modalità suindicate e nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- fissa l'udienza pubblica del 9 marzo 2026 per la trattazione del merito;
- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo n. 281 unità da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Profilo - Assistente amministrativo, contabile (Codice ACC)

Data di validazione: 24.04.2025

Posizione	Cognome	Nome	Punteggio
1	DI VOSSOLI	MARCO	68,850
2	MAMPRIN	SARA	68,125
3	CAIONE	GIANNI	66,725
4	DUMA	LORETA	66,500
5	VERGHEL	SVETLANA	66,250
6	SCALET	GIORGIA	65,950
7	PASHKOV	ANDREY ANDREEVICH	65,875
8	HUOBER	LUIGI	65,125
9	GARRONE	STEFANIA	64,350
10	BOU TANOS	ASSAAD	64,000
11	PANARELLO	NICOLA	64,000
12	CORDESCHI	GIANNI	63,875
13	LIUZZI	STEFANO	63,700
14	KENDZIURA	FRANCO MARTIN	63,675
15	RUGGIERO	MAURO	63,500
16	PANTELICA	CRISTINA	63,500
17	NICULESCU	LAURA	63,375
18	DE CAL	LUANA	63,000
19	AGOSTINELLI	GIANLUCA	62,975
20	ARKHIPOVA	OLGA BORISOVNA	62,950
21	LUTERO	TATIANA	62,625
22	PINZAUTI	LORENZO	62,500
23	MARCHIELLO	GIUSEPPE DIEGO	62,500
24	TOSO	ILARIA	62,250
25	GUERCI	ANNALISA	62,250
26	IACOMINI	LUCIA	61,875
27	ROMANO	DOMENICA	61,850
28	SERAFINI	MARCO	61,800
29	GIORDANI	LORENA	61,600
30	SOLMI	SERENA	61,500
31	D'AMICO	ELSA	61,500
32	TOGNOTTI	VALERIA	61,375
33	DIMASE	CHIARA	61,250
34	STERJOVA	DIANA	61,250
35	MAZZON	HILARY	61,125
36	RUSTIA	ERICA	61,125
37	MOUFFAKIR	HOUDA	61,125
38	CIARAVOLO	MICHELE	60,875
39	LO GIUDICE	DENIS	60,750
40	JAOUA	HOUDA	60,660
41	LOCATELLI	ROBERTA	60,275
42	DUCHKOVSKA	MARTINA	60,125
43	MOUSSA	ALESSANDRO	60,000

Posizione	Cognome	Nome	Punteggio
44	PANSERI	SARA	59,875
45	PASCARIELLO	MAYRA	59,875
46	MAURENZI	ERICA	59,875
47	RATTA	GABRIELE	59,625
48	IANNELLI	LUCIA	59,575
49	MOHSSEN MOHAMED ABD EL MAGID	SARAH	59,375
50	GRILL	THOMAS	59,375
51	ACUTI	LUCA	59,325
52	SABATINI	STEFANO	59,250
53	VICENTI	LUISA	59,250
54	PAGANI	ELENA	59,250
55	ZHAO	NAN	59,250
56	PASSERI	ENRICO	59,250
57	DE SANTIS	SIMONA	59,125
58	CARAPELLESE	CECILIA	59,000
59	MICHIEZI	MARIALUISA	58,750
60	SACKEY GIRARDI	PEARL	58,750
61	BERIO	ANNA	58,575
62	LUZZI	ANDREA	58,550
63	VASSALLO	CRISTIANA	58,525
64	ANGELONE	LUCA	58,500
65	ROSSI	ELENA	58,500
66	CEREDA	DAVIDE	58,375
67	QUATTRONE	CRISTINA	58,375
68	LOBEFARO	ANTONIO	58,375
69	PASI	JACOPO ALBERTO	58,250
70	KELES	KATSIARYNA	58,250
71	BIONDO	TOBIA	58,250
72	CORRERA FANCIO	GABRIELLA	58,050
73	VIPERA	VALENTINA	58,050
74	IELPO	FRIDA	58,025
75	BARTOLO	LUCA	58,000
76	VACCARO	MANUEL	57,925
77	NAPOLEONI	CECILIA	57,875
78	CARTOJANU	CAMELIA	57,875
79	BUOSI	ARIANNA	57,875
80	GAETA	VALENTINA	57,750
81	SANTANIELLO	ARIANNA	57,725
82	CALFAPIETRA	FRANCESCA	57,625
83	COLLU	MARCO	57,625
84	GIACCHETTI	AURORA	57,625
85	MAGNOLO	CHIARA RITA	57,625
86	SETTEMBRE	FRANCO VINCENZO	57,625
87	DHIFI	MOHAMED	57,625
88	DI MARCO	ILARIA	57,500
89	CAU	MANUELA	57,500
90	BOSCO	DANIELA	57,450
91	D'ADDIO	ALEX ANGELO	57,375
92	PALMITESSA	ILARIA	57,375

Posizione	Cognome	Nome	Punteggio
93	MEDAGLIA	CINZIA	57,225
94	COLITTI	SILVIA	57,125
95	BARBATO	GINA	57,125
96	DE LUCA	ALFIO DARIO	57,125
97	MIRACCO BERLINGIERI	GIACOMO	57,000
98	MARIANI	GIULIA	57,000
99	MAIO	LAURA	57,000
100	D'APRILE	CLAUDIA	57,000
101	CIRONE	HELENA ANDREA	57,000
102	BUCCINI	GIULIA	57,000
103	STETSYUK	VIKTORIYA	56,975
104	RUSSO	MARIA SOLE	56,925
105	BUBOLA	CHIARA	56,875
106	ANGILERI	FRANCESCA	56,875
107	ALESSE	GIORGIA	56,875
108	DI LEVA	GIULIA	56,750
109	LORIZIO	CARLOTTA	56,750
110	POCHI	TOMMASO	56,750
111	LANDUCCI	SARA	56,750
112	TOCU	LOREN MIHAELA	56,750
113	FRICANO	BARBARA	56,625
114	MOIOLI	ILARIA	56,600
115	CHINAZZO	IORELLA	56,575
116	MESSINA	GENNARO GIUSEPPE GIORGIO	56,525
117	LOPEZ MONTEALEGRE	DIANA MARCELA	56,500
118	SCIPIONI	LORENZA	56,425
119	MUIA'	CARLO	56,375
120	LORENZONI	TOMMASO	56,300
121	MORAS	PAOLO	56,250
122	MARTIRE	MARIO FRANCESCO	56,250
123	QUINN	DANIELE JAMES	56,250
124	VOLPE	MARTINA	56,250
125	MANNOCCI	MATTEO	56,250
126	RUBINO	ALESSANDRA	56,125
127	MAFFEO	ANTONELLO	56,125
128	BOCCHINO	ANTONIO	56,075
129	TAVARELLI	RITA	56,000
130	CASTIGLIONE	MICHELA	56,000
131	PIGNATARO	GIAN LUIGI	56,000
132	VITIELLO	CARMELA	56,000
133	SARDO	NICOLE ANTONIA	56,000
134	QUATTRONE	ALESSIO	56,000
135	BARQUET IRRABAL	GISELLE NICOLE	55,975
136	BOCCIA	GABRIELE	55,950
137	DELMORO	ISABELLA	55,875
138	LAVATORI	MARCELLO	55,875
139	MASUCCI	LEONARDO	55,875
140	NGUYEN	MY VIEN DUNG	55,875
141	RIGLIETTI	BRIGIDA ALESSIA	55,800

Posizione	Cognome	Nome	Punteggio
142	MARIN	CAMILLA	55,775
143	AGOSTINI	FEDERICA	55,750
144	NESTA	ELISA	55,750
145	FERRERO	GIULIA	55,750
146	GALEAZZI	CRISTINA	55,625
147	DEMARTIS	INGRID	55,500
148	SENGA BIDIE	MANY SAMYO GAEL	55,500
149	GIACHETTA	KRIZIA MARIA	55,500
150	MERVIC	MARTINA	55,500
151	DE PAOLIS	MARCELLO	55,375
152	SUGONI	VERONICA	55,375
153	FEKI MOHAMED	ABIR	55,375
154	COSTA	SILVIA	55,300
155	MORELLI	GIULIA	55,275
156	RAGUSA	ROSALBA	55,250
157	DI MASCIO	CHIARA	55,125
158	RASETTI	LORENZO	55,125
159	RECCHIONI	CHIARA	55,125
160	PERILLO	ANTONELLA	55,125
161	ROCCO	CECILIA	55,125
162	LIMONE	MIRELLA	55,125
163	GIUGLIANO	FRANCESCO	55,125
164	ISCRA	RAFFAELLA	55,125
165	IACONO	MICHELE	55,050
166	DE ANGELIS	GIULIA	55,000
167	TRASCA	LORENZO	55,000
168	SELVAGGIO	GABRIELE	55,000
169	MONTERIU'	FABRIZIO	55,000
170	PATTA	SIMONA FRANCESCA	55,000
171	FETTAH	HAJARE	54,950
172	ESPOSITO	MADDALENA	54,925
173	MULLER MORO RIOS	IZADORA	54,875
174	BEN JRAD	HAJER	54,875
175	FELICI	LAVINIA	54,875
176	GISOLO	FEDERICO CARLO EMANUELE	54,875
177	ALIQUO'	LUCA	54,875
178	BRUNELLI	LORENZO	54,875
179	SANTINI	VERONICA	54,850
180	POCHINI	AMERIGO	54,750
181	GIORDANO	LIDIA MARTINA	54,750
182	GIAMPORCARO	ALESSANDRA	54,750
183	GRAZIOSI	FRANCESCA	54,750
184	TONANI	ETTORE	54,750
185	GRASSI	FRANCESCA	54,625
186	TRIGGIANI	VALERIA	54,625
187	CHITTARO	FEDERICO	54,625
188	TRICARICO	MARGHERITA	54,625
189	MIGLIORINO	MARTA	54,625
190	DE ANGELIS	DILETTA MARIA	54,625

Posizione	Cognome	Nome	Punteggio
191	GISTRI	EDOARDO	54,625
192	COSENTINO	JMIA	54,600
193	RONCONI	MICHELE	54,575
194	MORALES MUNOZ	LUCIA CRISTINA	54,575
195	GIUBBILINI	LAURA	54,500
196	PERNA	DENISE	54,500
197	DI GIROLAMO	GIACOMO	54,500
198	ROSACE	ALESSANDRA	54,500
199	CICCHI	LUIGI	54,450
200	RICORDI OLIVEIRA	FRANCINE	54,450
201	CHAHID	SARAH	54,425
202	DI FORTUNATO	SONIA	54,425
203	POMPILIO	CAROLINA	54,400
204	MANGOGNA	GIULIA	54,400
205	NERI	SILVANA	54,375
206	FRANCONE	MATILDE	54,375
207	MILZI	ANGELICA	54,375
208	DEL BAGLIVO	FEDERICO	54,375
209	CONTALDI	FRANCESCO	54,375
210	STRIPPOLI	VALERIA	54,375
211	TOSTI	ANDREA	54,250
212	CICCONOFRI	LEONARDO	54,250
213	MEROLLA	MIRIAM	54,250
214	MIGLIACCIO	MADDALENA	54,250
215	SOFFIATI	MARCO	54,250
216	APICELLA	LAURA	54,250
217	PELOSI	ALESSIA	54,250
218	CASMIRRO	PASQUALE	54,250
219	SANTUCCI	CLAUDIO	54,250
220	LORUSSO	VALENTINA	54,125
221	FARINA	FABIANA	54,125
222	DI PRIMA	CHIARA MIRIAM	54,125
223	ROMANO'	ELENA	54,125
224	GURESCI	FRANCESCA	54,125
225	MUNOZ VENERI	TERESA EMILIA	54,125
226	IANNANTUONI	SERENA	54,100
227	SOZIO	VINCENZA	54,075
228	ARDIA	GIUSEPPINA	54,025
229	DE CORATO	FRANCESCO ANTONIO	54,000
230	PIACQUADIO	SANDRO	54,000
231	APPOLLONI	ELEONORA	53,875
232	DI MARTINO	SILVIA ESTER	53,875
233	GUADAGNI	CARMEN	53,875
234	CESAREO	GIADA	53,875
235	PIACENTINI	SARA	53,850
236	SABATINO	SALVATORE	53,850
237	KOWALSKY	PASQUA ALESSIA	53,825
238	BARLETTA	ARIANNA	53,825
239	AUTOLITANO	ALESSIA	53,750

Posizione	Cognome	Nome	Punteggio
240	NARDIN	MARCO	53,750
241	GIGLIO	EVA	53,750
242	NERI	GIULIA	53,700
243	NOZZOLILLO	ANNACHIARA	53,700
244	SQUADRANI	SARA	53,625
245	MALERBA	STEFANIA	53,625
246	GIORGIO	GIOSUELE	53,625
247	MARCHITTO	MIRKO	53,625
248	PAOLETTI	EDOARDO	53,550
249	BIGATTI	LUCIANA PAULA	53,500
250	DAMATO	FRANCESCA	53,500
251	CONTICCHIO	MICHELE	53,500
252	LOCONSOLE	ANGELA RITA	53,500
253	RASILE	BEATRICE	53,500
254	REDASCHI	MARCO	53,500
255	FILIPETTO	DEBORAH	53,500
256	GRACEFFA	MARIACRISTINA	53,500
257	CATANZARITI	MARIO	53,500
258	LABIA	BRUNA	53,475
259	NOBILI	AMALIA	53,375
260	CAPUTO	PASQUALE	53,375
261	LECCHI	GIULIA	53,375
262	GIACHINI	AURORA	53,375
263	DE GREGORI	FRANCESCA ROMANA	53,375
264	MIGLIETTI	VICTORIA MARIA CATERINA	53,375
265	LANGELLA	TERESA	53,350
266	DE COSTANZO	SIMONA	53,250
267	NASSER AZARI	DARIANAZ	53,125
268	DIONISI	FEDERICO	52,625
269	GIARRUSSO	SIMONA	52,250
270	VISCARDI	ILARIA	52,175
271	BENEDETTI	SUSANNA MARIA	51,750
272	LA BARBERA	MASSIMILIANO	51,250
273	PAVIA	VALENTINA	50,250
274	SAULLO	DANIELE PAOLO	50,250
275	MADAIO	RAFFAELE	50,250
276	VURCHIO	RICCARDO	47,875
277	GATTO	CHIARA	47,375
278	FAZZOLARI	MARIA ELENA	47,000
279	IANNICELLI	PAOLA AGNESE GISELDA	46,380
280	MANDARINO	EUGENIA	46,250
281	NESCA	RICCARDO	46,125

La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 282° alla 731° posizione